



Scadenzario fiscale febbraio 2019

Bologna, 06 febbraio 2019

SCADENZA	ADEMPIMENTO	MODALITÀ
1 febbraio	<p><u>IMPOSTE E CONTRIBUTI/MOD. F 24</u> <u>Versamento e compensazione</u></p> <p>Mod. F24 - Il Modello F24 ed il Modello F24 – accise sono stati approvati con Provv. Ag. Entrate 23 ottobre 2007, come modificati da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 19 giugno 2013.</p> <p>Con Provv. Ag. Entrate 25 maggio 2012, come modificato da ultimo dal Provv. Ag. Entrate 19 giugno 2013, è stato approvato il Mod. F24 semplificato, da utilizzare per IMU ed altri versamenti.</p> <p>Con Provv. Ag. Entrate 7 agosto 2009, modificato con Provv. Ag. Entrate 29 marzo 2010, è stato istituito il Mod. F24 con elementi identificativi (F24 ELIDE), da utilizzare per taluni versamenti, per i quali non è prevista la compensazione.</p> <p>Versamento titolari di partita IVA - Il versamento delle imposte con utilizzazione del Modello F24 è effettuato obbligatoriamente in via telematica da parte dei contribuenti titolari di partita IVA (art. 37, commi 49 e 49-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'art. 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50):</p> <ul style="list-style-type: none">a) per versamenti a debito: direttamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), per il tramite di un intermediario abilitato, o mediante home banking;b) per versamenti con compensazione: esclusivamente mediante i servizi telematici	

dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Versamento soggetti non titolari di partita IVA - Ai sensi dell'[art. 11](#), comma 2, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti, i versamenti di cui all'[art. 17](#) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

N.B.: La lettera c), che prevedeva l'esecuzione esclusivamente mediante i servizi telematici dei versamenti con saldo finale di importo superiore a mille euro, è stata abrogata.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate [n. 27/E](#) del 19 settembre 2014.

Sospensione della compensazione - L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento con Mod. F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. ([art. 37](#), comma 49-ter, D.L. 4 luglio 2006, n. 223).

Imposte sui redditi, addizionali, sostitutive ed IRAP – Limitazione dei

5.000 Euro - Ai sensi dell'[art. 1](#), comma 574, L. 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm., i contribuenti che, ai sensi dell'[art. 17](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente

alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Vedasi al riguardo la Ris. Ag. Entrate [n. 57/E](#) del 4 maggio 2017.

Divieto di compensazione - La compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento ([Art.](#)

[31](#), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#); D.M. 10 febbraio 2011, Circ. Ag. Entrate [n. 4/E](#) del 15 febbraio 2011 e [n. 13/E](#) dell'11 marzo 2011; Ris. Ag. Entrate [n. 18/E](#) del 21 febbraio 2011). La disposizione deve essere coordinata con la disciplina di cui all'[art. 29](#), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in materia di accertamento esecutivo.

1 febbraio

IVA

Dichiarazione annuale relativa al 2018 (Presentazione entro il 30 aprile 2019)

Dichiarazione – Ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2018 scade il 30 aprile 2019.

La dichiarazione IVA non può essere presentata unitamente al Modello UNICO.

Versamento

Il termine di versamento è stabilito al giorno 16 marzo e può essere effettuato in forma rateizzata.

Rimborsi

La richiesta di rimborso è effettuata direttamente mediante la compilazione del quadro VX.

Presentazione

La dichiarazione annuale deve essere redatte in conformità al modello IVA 2019, approvato con Provv. Ag. Entrate 15 gennaio 2019.

Il Modello consta di due versioni:

-il Modello IVA 2018 – base

-il Modello IVA 2018

5 febbraio

IVA

Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al trasporto pubblico urbano di persone – Emissione della fattura

Per gli esercenti attività di trasporto scade il termine per l'emissione della fattura relativa alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone - esente ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - e risultanti dalle annotazioni eseguite entro

il mese precedente [art. 74, comma 1, lettera e), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e art. 3, D.M. 30 luglio 2009].

15 febbraio

ANAGRAFE TRIBUTARIA
Intermediari finanziari – Comunicazione periodica
Trasmissione telematica

In relazione alla disciplina relativa alla comunicazione da parte degli intermediari finanziari delle movimentazioni intervenute sui conti correnti e rapporti finanziari ([art. 11](#), comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative all'anno solare precedente.

La comunicazione è effettuata - esclusivamente in via telematica - secondo le modalità stabilite con Provv. Ag. Entrate 25 marzo 2013, come modificato dal Provv. Ag. Entrate 10 febbraio 2015.

15 febbraio

FATTURAZIONE DIFFERITA
Emissione della fattura

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente.

15 febbraio

IVA
Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o
gli scontrini fiscali – Annotazione cumulativa nel
registro dei corrispettivi

Scade il termine entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 6, comma 4, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, e successive modificazioni).

15 febbraio

IVA
Fatture di importo inferiore ad euro 300 –
Annotazione del documento riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture - di importo inferiore ad

euro 300 - emesse nel mese precedente (art. 6, comma 1, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695).

Nel documento riepilogativo devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

15 febbraio

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA
Associazioni sportive dilettantistiche –
Associazioni senza scopo di lucro e pro loco –
Annotazione delle operazioni

Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'[art. 25](#), comma 1, L. 13 maggio 1999, n. 133, che hanno optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 16 dicembre 1991, [n. 398](#), scade il termine per annotare, anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente ([art. 9](#), D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544). Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate [n. 18/E](#) del 1° agosto 2018.

Modalità

I compensi sono annotati nel modello approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente:

- i proventi, di cui all'[art. 25](#), comma 1, citata L. n. 133/1999, che non costituiscono reddito imponibile;
- le plusvalenze patrimoniali;
- le operazioni intracomunitarie.

15 febbraio

IVA E RITENUTE ALLA FONTE
Ravvedimento – Tardivo versamento – Entro 30
giorni dalla scadenza

IVA - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro il 16 gennaio 2019, con l'applicazione, ai sensi dell'[art. 13](#) ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura dell'1,5 per cento (pari ad 1/10 del 15 per cento) commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;
- degli interessi moratori al tasso legale - nella misura elevata dallo 0,3 allo 0,8 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 2019 dal D.M. 12 dicembre 2018 - con maturazione giorno per giorno.

Ravvedimento veloce - Per effetto dell'[art. 13](#), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari all' 1 per cento per ogni giorno di ritardo (fino al quindicesimo, in cui raggiunge la misura ordinaria del 15 per cento) ed il

Versamento

Per il versamento delle sanzioni devono essere utilizzati i seguenti codici-tributo:

- 8904** per l'IVA;
- 8906** per le ritenute.

Per il versamento degli interessi, limitatamente all'IVA, deve essere utilizzato il codice-tributo:

1991 Per le modalità di versamento e di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F 24 vedasi la scadenza "IMPOSTE E CONTRIBUTI / MOD. F 24" in data 1° febbraio in questo scadenziario.

ravvedimento si applica sulla sanzione così determinata; vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate [n. 41/E](#) del 5 agosto 2011.

Ravvedimento entro 90 giorni - Per effetto dell'[art. 13](#), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione per ritardato versamento è pari ad 1/9 del 15 per cento in caso di ritardo non superiore a 90 giorni.

Ravvedimento modello F24 a saldo zero – Per la regolarizzazione dell'omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero vedasi la Ris. Ag. Entrate [n. 36/E](#) del 20 marzo 2017

Ritenute alla fonte - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 gennaio 2019.

Errori formali - Vedasi al riguardo la circ. Ag. Entrate [n. 77/E](#) del 3 agosto 2001.

Correzioni di errori - Vedasi la Circ. Ag. Entrate [n. 5/E](#) del 21 gennaio 2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del Modello F24. È possibile procedere alla correzione online del modello F24 mediante il servizio Civis accedendo dai canali Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

IMPOSTE SUI REDDITI **Versamento ritenute alla fonte**

Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno, e partecipazione ad associazioni in partecipazione;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio;
- indennità, compensi e rimborsi correlati all'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica;
- corrispettivi dovuti dal condominio per contratti di appalto di opere e servizi;

Versamento

Per il versamento devono essere utilizzati i codici-tributo:

- **1001** per le ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio (NB.: dal 1° gennaio 2017 è soppresso il codice tributo 1004 ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001);
- **1002** per le ritenute sugli emolumenti arretrati;
- **1012** per le ritenute sulle indennità di cessazione rapporto di lavoro;
- **1019** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di

- compensi per la perdita di avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici ad imprese;
- premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE;
- indennità di esproprio, di occupazione, eccetera;
- obbligazioni e titoli similari;
- interessi, premi ed altri frutti corrisposti sui depositi;
- redditi di capitale diversi dai dividendi e da quelli indicati in precedenza;
- proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere;
- proventi indicati sulle cambiali di cui all'[art. 6](#), n. 4, Tar. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e competizioni sportive;
- altre vincite e premi.

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

ADDITIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Scade il termine per il versamento delle addizionali all'IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati trattenute nel mese precedente secondo i criteri sotto indicati.

Addizionale regionale. Ai sensi dell'[art. 50](#), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- in un numero **massimo di undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;

- in **unica soluzione** nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio in caso di cessazione del rapporto.

Addizionale comunale. Ai sensi dell'[art. 1](#), D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, l'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, determinata dai sostituti d'imposta all'atto di

contratto di appalto corrisposti dai condomini;

- **1020** per le ritenute del 4 per cento a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto corrisposti dai condomini;
- **1040** per le ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni (NB.: dal 1° gennaio 2017 è soppresso il codice tributo 1038 - ritenute su provvigioni - ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1040);
- **1046, 1047 e 1048**, rispettivamente per le ritenute su tombole e lotterie, giochi di abilità, altre vincite e premi.

Versamento

Per i versamenti devono essere utilizzati i seguenti codici - tributo.

- **3802** addizionale regionale (saldo) trattenuta dal sostituto d'imposta;
- **3848** addizionale comunale (saldo), trattenuta dal sostituto di imposta;
- **3847** addizionale comunale (acconto) trattenuta dal sostituto d'imposta.

effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, è trattenuta:

- l'addizionale dovuta a saldo, in un numero **massimo di undici rate**, a partire dal periodo di paga successivo a quello di effettuazione del conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'addizionale dovuta in acconto, in un numero **massimo di nove rate** mensili a partire dal mese di **marzo**;
- l'addizionale residua dovuta in caso di cessazione del rapporto, in **unica soluzione**.

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Rivalutazione del T.F.R. – Versamento a saldo

Scade il termine per il versamento a saldo, da parte dei sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate sul TFR nell'anno precedente (art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47). La rivalutazione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'**11 per cento** mediante versamento in acconto entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano ed a saldo entro il **16 febbraio** dell'anno solare successivo.

L'acconto è stabilito nella misura del 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, salvo applicazione del metodo previsionale.

Si vedano la Circ. Ag. Entrate n. 29/E del 20 marzo 2001 e la n. 78/E del 6 agosto 2001.

Versamento

Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo 1713.

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI

Contratti di locazione breve – Intermediari abilitati – Ritenute operate

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve – come definiti dall'art. 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 - stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, si applicano le disposizioni dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.

Vedasi al riguardo il Provv. Ag. Entrate 12 luglio 2017 e la Circ. Ag. Entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i

Versamento

con Mod. F24 **Codici tributo**: Per il versamento deve essere utilizzato il codice-tributo **1919**.

corrispettivi relativi ai contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento.

Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

Imposta sostitutiva

Scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva – risultante dal saldo mensile del conto unico - relativa agli interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli dei c.d. "Grandi Emittenti" di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 circa l'ammontare dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale si vedano la C.M. 23 dicembre 1996, n. 306/E, la n. 165/E del 24 giugno 1998 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

Versamento

Con modello F24.

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

Ritenuta d'acconto

Fondi comuni italiani e assimilati - Scade il termine per il versamento da parte di SGR, SICAV, soggetti incaricati del collocamento dei cosiddetti fondi "lussemburghesi storici" ovvero dall'intermediario che aderisce al sistema di deposito accentrato della ritenuta sui proventi dei fondi comuni di investimento italiani e dei predetti "lussemburghesi

Versamento

Con modello F24.

storici” (art. 26-quinquies, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 circa l’ammontare dell’aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie.

Per la disciplina di carattere generale vedasi la Circ. Ag. Entrate n. 33/E del 15 luglio 2011 e la n. 11/E del 28 marzo 2012.

Resta ferma in capo al percettore che abbia optato per la disciplina del risparmio gestito (art. 7, comma 11, citato D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461) la previgente disciplina.

Fondi comuni esteri - Scade il termine per versare le ritenute effettuate nel mese precedente sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (art. 10-ter, L. 23 marzo 1983, n. 77).

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

RITENUTE

Interessi sui depositi presso le banche

Ai sensi dell'art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 scade il termine per il versamento delle ritenute sugli interessi sui depositi e sui conti correnti operate da banche, al netto dei versamenti effettuati a titolo di acconto ai sensi dell'art. 35, D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito dalla L. 10 maggio 1976, n. 249.

Le disposizioni di cui all'art. 35, citato D.L. n. 46/1976, si applicano a Poste italiane S.p.A. ed a Cassa depositi e prestiti S.p.A. – ai sensi dell’art. 5, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307 - secondo i criteri ivi indicati.

Versamento

Con modello F24.

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

FONDI PENSIONE

Imposta sostitutiva

Scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione e dagli altri soggetti di cui all’[art. 17](#), comma 8, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Versamento

Con modello F24.

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

IVA

Versamento dell'imposta dovuta dai contribuenti mensili per il mese di gennaio 2019

Scade il termine per l'effettuazione del versamento risultante dalla liquidazione relativa al mese di **gennaio 2019**, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100. Se l'importo non supera euro 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

IVA

Pubbliche Amministrazioni e società con fatture "Split payment"

A norma dell'art. 2, D.M. 23 gennaio 2015, i soggetti passivi emettono pertanto la fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ma non sono tenuti al pagamento dell'imposta in sede di liquidazione periodica.

La disciplina non si applica alle operazioni in cui le pubbliche amministrazioni sono debitori d'imposta (es. reverse charge).

Le disposizioni sullo split payment non si applicano alle prestazioni di servizi, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 12, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, con la decorrenza ivi indicata).

Ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/9172, come modificato dall'art. 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le disposizioni sullo split payment si applicano alle operazioni effettuate anche nei confronti dei seguenti soggetti:

Oa) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

Ob) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

a) società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo

Versamento

Modello F24 con modalità telematiche e con l'indicazione del codice – tributo **6001**.

Versamento

con Mod. F24

Per il versamento deve essere utilizzato il codice tributo **6001**. Per i codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a orma dell'[art. 17-ter](#), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si vedano le citate Ris. Ag. Entrate [n. 15/E](#) del 12 febbraio 2015 e [n. 139/E](#) del 10 novembre 2017.

comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Vedasi al riguardo il D.M. 23 gennaio 2015, come modificato da ultimo dal D.M. 9 gennaio 2018.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 27/E del 7 novembre 2017.

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

IVA

Versamento dell'imposta dovuta dai contribuenti trimestrali per il quarto trimestre 2018

Per i contribuenti "trimestrali" indicati nell'art. 74, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972:

- esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;
- autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298 (vedasi al riguardo la C.M. n. 252/E del 30 ottobre 1998);
- enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, appositamente autorizzati con decreto ministeriale,

scade il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2018 al netto dell'acconto con scadenza 27 dicembre 2018.

I versamenti trimestrali effettuati a norma del predetto art. 74, quarto comma, non sono soggetti alla maggiorazione degli interessi (dell'1 per cento) prevista dall'art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, per i contribuenti trimestrali ordinari.

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

INPS

Versamento contributo alla gestione separata

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

Versamento

Modello F24 con modalità telematiche e con l'indicazione del codice – tributo **6034**.

Versamento

Con modello F24.

- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vedasi circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004);
- incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è superiore ad euro 5.000, ai sensi dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326).

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

INPS

**Contributi dovuti da artigiani e commercianti sul
minimale di reddito**

Scade il termine per il versamento, da parte degli artigiani e commercianti iscritti all'INPS, della rata del contributo dovuto sul minimale di reddito relativo al **quarto trimestre 2018** ([art. 18](#), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Versamento

Con modello F24. Si riportano le causali-contributo da indicare nel modello di versamento:

- **AF** (contributi fissi artigiani)
- **CF** (contributi fissi commercianti)

18 febbraio

*Termine così prorogato,
essendo il giorno 16
sabato*

ACCISE

Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Versamento

Con Modello F24 – accise.

20 febbraio

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

Dichiarazione mensile

I produttori e gli importatori di imballaggi, a norma del regolamento Conai, devono, entro la data in esame, procedere a:

- presentare la dichiarazione periodica inerente al mese precedente, attraverso il servizio di dichiarazione online, fruibile direttamente dall'home page del sito www.conai.org.
- liquidare il contributo ambientale prelevato o dovuto per il mese precedente, utilizzando il modello conforme.

25 febbraio

IVA

SCAMBI INTRACOMUNITARI
Modelli INTRASTAT - Elenchi mensili

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

Presentazione

Gli elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati

- delle cessioni intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati membri
- relativi al mese di gennaio 2019, da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora non sia superato il limite di 50.000 euro in ciascuno dei quattro trimestri precedenti (D.M. 22 febbraio 2010).

La compilazione dei dati statistici negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro (Prov. Ag. Entrate 25 settembre 2017).

Elenchi acquisti a fini statistici - A decorrere dagli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018 l'obbligo di presentazione degli elenchi degli acquisti sussiste solo a fini statistici.

Inoltre, con Prov. Ag. Entrate 25 settembre 2017 sono state adottate le seguenti semplificazioni:

- **acquisti di beni (Modello INTRA 2bis)** - I contribuenti presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro.

- **acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater)** - I contribuenti presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'[art. 7-ter](#) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Vedasi al riguardo la Nota Ag. Dogane e Monopoli n. 18558/RU del 20 febbraio 2018.

all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

28 febbraio

RITENUTE
Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Scade il termine per l'effettuazione, da parte dei sostituti d'imposta:

- del conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23, 24 e 29, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E);
- per la determinazione dell'addizionale regionale di cui all'art. 50, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 sui medesimi redditi.

28 febbraio

IVA
Elenchi delle fatture emesse e ricevute –
Trasmissione

Per i soggetti passivi IVA scade il termine - prorogato al 28 febbraio 2019 dall'art. 11, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 - per la trasmissione dei dati delle fatture emesse nel III e IV trimestre solare precedente, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni (art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

I contribuenti possono optare per gli invii su base semestrale, con scadenza entro il 28 febbraio 2019 per il secondo semestre 2018 (art. 1-ter, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148)

Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

I dati, da inviare in forma analitica secondo le modalità stabilite con Prov. Ag. Entrate 27 marzo 2017, comprendono:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento;
- la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione);
- il numero del documento;

Presentazione

La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite gli intermediari abilitati, secondo le modalità descritte nell'allegato al Prov. Ag. Entrate 27 marzo 2017 denominato "Modalità di trasmissione dati".

-la base imponibile;

-l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Vedasi il Provv. Ag. Entrate 5 febbraio 2018, con riferimento alla comunicazione dei dati relativi alle fatture di importo inferiore ad euro 300.

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 1/E del 7 febbraio 2017.

Negli stessi termini è effettuata la trasmissione dei dati da parte dei soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (art.1, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

28 febbraio

IVA
Liquidazioni periodiche

Ai sensi dell'art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 (inserito dall'art. 4, comma 2, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225) per i soggetti passivi IVA scade il termine di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente.

28 febbraio

IVA
Adempimenti di fine mese

Agenzie di viaggio e turismo

Scade il termine per la registrazione nel registro di cui all'art. 24 od in apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dei corrispettivi delle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo nel mese precedente (art. 74-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 5, D.M. 30 luglio 1999, n. 340).

Editoria

Scade il termine per l'effettuazione delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

Sedi secondarie

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti,

Presentazione

Mediante il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA" approvato con Provv. Ag. Entrate 27 marzo 2017.

relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art. 73, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 1, D.M. 18 novembre 1976, come modificato dal D.M. 6 giugno 1979; C.M. n. 328/E del 24 dicembre 1997).

Trasporto pubblico urbano di persone

Per gli adempimenti relativi alla vendita di documenti di viaggio del trasporto pubblico urbano di persone vedasi il D.M. 30 luglio 2009.

28 febbraio

IVA

Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972

Dichiarazione e versamento

Per gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi di imposta, nonché per quelli soggetti passivi d'imposta, relativamente all'attività istituzionale, scade il termine per la presentazione della dichiarazione, relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente con l'indicazione dell'imposta dovuta, nonché per il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 49, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

IVA

Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

Trasmissione

Per i soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127). La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

28 febbraio

Presentazione

La dichiarazione deve essere presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il nuovo Modello INTRA 12, approvato con provv. dell'Agenzia delle Entrate 25 agosto 2015.

Presentazione

In via telematica secondo le indicazioni del p. 9 del Provv. Ag. Entrate 30 aprile 2018.

28 febbraio

REGISTRO
Contratti di affitto di fondi rustici

Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata scade il termine di presentazione all'ufficio delle entrate di una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente, con allegata l'attestazione del pagamento effettuato (art. 17, comma 3-bis, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; C.M. n. 36/E del 12 febbraio 1999).

Versamento

Presentazione all'ufficio dell'agenzia delle entrate. Per le modalità di registrazione in via telematica dei predetti contratti vedasi il Provv. Ag. Entrate 8 febbraio 2005.

28 febbraio

(per notizia)

REGISTRO
Contratti di locazione ed affitto di beni immobili
Versamento imposta
SCADENZA AL 4 MARZO 2019

Si richiama l'attenzione sul termine di trenta giorni per il versamento dell'imposta di registro relativa ai nuovi contratti od alle annualità successive per locazioni di immobili urbani con effetto dal 1° febbraio 2019, che pertanto scade il 4 marzo 2019.

28 febbraio

ACCISE
Gas naturale
Versamento della rata d'acconto mensile

Scade il termine per il versamento della rata di acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, cosiddetto "TUA" - Testo Unico Accise.

Versamento

Con modello F24 - accise

28 febbraio

BOLLO
Pagamento in modo virtuale

Scade il termine per il versamento della **rata** bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

L'acconto versato entro il 16 aprile di ciascun anno ai sensi dell'art. 15-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, può essere scomputato a partire dal successivo mese di febbraio.

Versamento

Versamento con Mod. F24, come disposto dal Provv. Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2015, con i seguenti codici tributo:

2505: "BOLLO VIRTUALE – RATA";

2506: "BOLLO VIRTUALE – ACCONTO";

2507: "BOLLO VIRTUALE – Sanzioni"

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati